

DELIBERAZIONE 17 FEBBRAIO 2026

41/2026/R/COM

CONFERMA, CON INTEGRAZIONI, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 3/2026/R/COM E AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI COMPENSAZIONI AGLI ESERCENTI LA VENDITA PER I MANCATI RICAVI RELATIVI ALLE FORNITURE LOCALIZZATE NELLE “ZONE ROSSE”, NONCHÉ DI GESTIONE DELLA MOROSITÀ DEI PIANI DI RATEIZZAZIONE, CON RIFERIMENTO AGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL CENTRO ITALIA E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO, NEL 2016 E 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1374^a riunione del 17 febbraio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito: legge di Bilancio 2024);
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito: legge di Bilancio 2025);
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito: legge di Bilancio 2026);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni

- dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
 - il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
 - il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 55/18), come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;
 - il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
 - il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
 - il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026 (di seguito: Ordinanza 1180) e il relativo Allegato;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e, in particolare, il relativo allegato A recante il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/come, in particolare, il relativo allegato A recante il Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 584/2015/R/com, recante “Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas”;

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com recante, nell'Allegato A, il Regolamento per l'attuazione da parte della società Acquirente Unico delle attività in avvalimento svolte mediante lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità, 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, recante “Offerte “A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità del servizio idrico integrato” e il relativo allegato A (di seguito: REMSI);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione 54/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio” (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante “Misure

urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio” (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante “Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)” e il relativo Allegato A (TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2022, 34/2022/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 34/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 2/2023/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 2/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, recante “Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l’adeguamento di obblighi informativi per l’energia elettrica e il gas” e il relativo Allegato A (TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A e, in particolare, il punto 3 con il quale si attiva un Progetto denominato “Eventi Calamitosi” per la definizione e attuazione dei sistemi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, assicurando il coordinamento tra le varie Direzioni interessate, e si individua il Responsabile del Progetto medesimo;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT 2024-2027), B (TIME 2024-2027), e C (TIC 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel e il relativo Allegato A (RTTE 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo Allegato A recante il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali - Settore elettrico (TIPPI)”;;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 11/2024/R/com, recante “Proroga, per l’anno 2024, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 11/2024/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 42/2024/A, recante “Definizione delle attività riconducibili al Progetto “Eventi Calamitosi”, attivato dalla deliberazione dell’Autorità 202/2023/A”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2025, 8/2025/R/com, recante “Proroga, per l’anno 2025, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 8/2025/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 gennaio 2026, 3/2026/R/com, recante “Proroga, per l’anno 2026, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 3/2026/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2026, 20/2026/R/com, recante “Dposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia” di seguito: deliberazione 20/2026/R/com;
- la segnalazione dell’Autorità 17 dicembre 2020, 559/2020/I/com, recante “Segnalazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito al quadro normativo relativo alle misure adottate a seguito degli eventi sismici verificatisi nell’agosto 2016 nel centro Italia e nell’agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio” (di seguito: segnalazione 559/2020/I/com);
- la comunicazione del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 (di seguito: Commissario Straordinario) del 2 ottobre 2025 (prot. Autorità n. 68034, del 3 ottobre 2025) recante “Richiesta chiarimenti circa l’esenzione delle utenze nelle zone rosse del cratere – art. 2-bis, comma 25 del Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148, Delibera ARERA 3 marzo 2020 n. 54/2020/R/COM e 21 gennaio 2025 n. 8/2025/R/COM” (di seguito: comunicazione del 3 ottobre 2025);
- la comunicazione dell’Autorità del 20 ottobre 2025 (prot. Autorità 71615 del 20 ottobre 2025) al Commissario Straordinario recante “Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle esenzioni nei confronti delle utenze ubicate nelle zone rosse – deliberazioni Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com e 21 gennaio 2025, 8/2025/R/com”;
- la comunicazione dell’Autorità del 18 dicembre 2025 (prot. Autorità 88185 del 20 ottobre 2025) recante “Richiesta individuazione utenze ubicate in zona rossa – proroga “esenzioni” sisma per l’anno 2026” (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2025);
- la comunicazione del Commissario Straordinario prot. Autorità 4274 del 21

gennaio 2026 (di seguito: comunicazione 21 gennaio 2026) recante “Riscontro alla richiesta di individuazione utenze ubicate in zona rossa”

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/95, l’Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento, per la determinazione della tariffa, ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, tra l’altro, con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- con riferimento agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, l’Autorità, con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 81/2018/R/com, ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall’articolo 2bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17:
 - approvando le disposizioni in materia di agevolazioni (anche di natura tariffaria), sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi sospesi a favore delle popolazioni colpite dai richiamati eventi sismici;
 - introducendo misure di anticipazione finanziaria e compensazione dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle sopradette agevolazioni, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato (di seguito, anche: SII);
- inoltre, l’Autorità, dapprima con la deliberazione 587/2018/R/com e poi con la deliberazione 54/2020/R/com, ha dato attuazione all’articolo 1, comma 6bis, del decreto-legge 55/18, definendo le esenzioni previste a maggior tutela dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 e attive alla data degli eventi sismici nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
- peraltro, con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato l’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, con la deliberazione 429/2020/R/com, l’Autorità, in considerazione di quanto espressamente previsto all’articolo 8, comma 1ter,

secondo periodo, del decreto-legge 123/19, ha disposto il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla menzionata deliberazione 252/2017/R/com anche a favore delle popolazioni colpite dai sopracitati eventi site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio;

- successivamente, con la deliberazione 111/2021/R/com, l'Autorità ha modificato il quadro regolatorio disposto con le precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com al fine di dare piena attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20 prorogando, tra l'altro, fino alla data del 31 dicembre 2021 le agevolazioni previste a favore:
 - a) dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle zone rosse istituite con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
 - b) dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, localizzate sia nel Centro Italia che nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che avessero trasmesso, entro il 30 aprile 2021, all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti la dichiarazione attestante l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - c) delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE), ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, installate con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
- inoltre, con la deliberazione 503/2021/R/com, l'Autorità, in piena aderenza alle previsioni normative sopra richiamate, ha:
 - disciplinato le modalità operative di riconoscimento delle agevolazioni di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, prevedendone l'applicazione fino al *"completamento della ricostruzione"*, o comunque, fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d'utenza;
 - disposto, altresì, che i mancati ricavi relativi alle quote fisse della vendita delle forniture localizzate nelle zone rosse siano compensati nell'ambito dei meccanismi di perequazione già previsti (di cui alla sopracitata deliberazione 252/2017/R/com);
- successivamente, sulla base di quanto disposto all'articolo 1, commi 452 e 453, della legge di Bilancio 2022, l'Autorità, con la deliberazione 34/2022/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni previste dalle menzionate deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle categorie di utenze e forniture site nelle zone rosse e dichiarate inagibili di cui alle lettere a) e b) sopra meglio specificate, fino alla data del 31 dicembre 2022;
- inoltre, in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 755 e 756, della legge di Bilancio 2023, l'Autorità, con la deliberazione 2/2023/R/com, ha prorogato - in continuità con quanto compiuto precedentemente - le esenzioni e le

agevolazioni tariffarie previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 34/2022/R/com - fino alla data del 31 dicembre 2023;

- successivamente, in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 416 e 417, della legge di Bilancio 2024, l'Autorità, con la deliberazione 11/2024/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni tariffarie più sopra richiamate a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 2/2023/R/com - fino alla data del 31 dicembre 2024;
- infine, in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 657 e 658, della legge di Bilancio 2025, l'Autorità, con la deliberazione 8/2025/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni tariffarie più sopra richiamate a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 11/2024/R/com - fino alla data del 31 dicembre 2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per l'anno 2026, il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto nuovamente - con le medesime modalità introdotte dalle leggi di Bilancio 2022, 2023, 2024 e 2025 - a tutela delle popolazioni maggiormente colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017, per i settori dell'energia elettrica, del gas e per il servizio idrico integrato;
- in particolare, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il legislatore ha disposto all'articolo 1, comma 574, della legge di Bilancio 2026, la proroga, anche per l'anno 2026, delle esenzioni a favore delle utenze e forniture site nelle c.d. zone rosse, prevedendo che “[l]e esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorrogate fino al 31 dicembre 2026”;
- le esenzioni introdotte dal citato articolo 2bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 148/17 sono quelle previste “*in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 [data iniziale degli eventi sismici] e la data di entrata in vigore della presente disposizione [25 luglio 2018]*”;
- con riferimento ai medesimi eventi sismici verificatisi nel Centro Italia, il legislatore ha altresì previsto, all'articolo 1, comma 575, della legge di Bilancio 2026, la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, disponendo che “[a]ll'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»”;
- inoltre, con il medesimo comma 575, il legislatore ha disposto la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria anche a favore dei soggetti titolari di utenze e

forniture inagibili coinvolte dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017;

- in particolare, con riferimento all'individuazione dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili interessati dalla proroga, l'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19 prevede che “*[I]e agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.*”;
- in sintesi, le agevolazioni di cui al precedente alinea interessano i titolari delle utenze e forniture situate nei Comuni del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 109/18.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- come sopra puntualmente specificato, il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, ha esteso ulteriormente l'efficacia temporale delle misure di sostegno previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi introdotte nell'imminenza degli eventi sia con riferimento al Centro Italia (esenzioni zone rosse e agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture inagibili), sia con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture inagibili);
- nel lungo periodo intercorso dagli eventi calamitosi sono state effettuate attività di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza che potrebbero aver modificato le condizioni di inagibilità degli immobili e/o il perimetro delle zone rosse;
- la corretta attuazione delle disposizioni normative in esame richiede di poter disporre di dati certi e aggiornati in merito alle attuali forniture e utenze ancora localizzate nelle zone rosse originariamente istituite dai Sindaci dei Comuni coinvolti, come previsto ai sensi dell'articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, e alle utenze e forniture coinvolte dagli eventi sismici che risultino ancora in possesso del requisito della inagibilità; tale necessario aggiornamento risulta essenziale al fine di assicurare il rispetto dei canoni di efficacia ed economicità e salvaguardare, in particolare, il sistema nel suo complesso su cui ricade l'onere di coprire i costi connessi all'introduzione delle misure specificatamente previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici: specifiche componenti, pagate in ultima istanza dai cittadini in bolletta, sono, infatti, individuate dall'Autorità a copertura dei costi connessi alle suddette “esenzioni” e “agevolazioni tariffarie”;
- in vista della proroga, anche per l'anno 2026, anticipata nell'ambito dei lavori volti all'approvazione della Legge di Bilancio 2026 con riferimento sia alle esenzioni

previste per le utenze e forniture site in zona rossa sia alle agevolazioni tariffarie previste per le utenze e le forniture inagibili, l'Autorità - con comunicazione 18 dicembre 2025 - ha ritenuto opportuno rappresentare preventivamente al Commissario Straordinario, nell'ambito delle ordinarie interlocuzioni istituzionali, il quadro fattuale sopra delineato e richiedere un elenco puntuale, aggiornato e il più possibile dettagliato delle zone rosse istituite con ordinanza sindacale, attualmente ancora vigenti, in modo da poter garantire il riconoscimento delle "esenzioni" senza soluzione di continuità, considerati i tempi di approvazione della Legge di Bilancio;

- con la medesima comunicazione, l'Autorità ha, altresì, anticipato che qualora non fosse stato possibile disporre di dati certi e aggiornati che avessero consentito di prorogare in automatico le esenzioni previste per le utenze e forniture localizzate nelle zone rosse, sarebbe stato necessario valutare l'introduzione di soluzioni alternative, al fine di assicurare un sostegno ai (soli) clienti e utenti duramente colpiti dagli eventi sismici titolari di un'utenza localizzata ancora in zona rossa garantendo, al contempo, agli operatori uno strumento di facile utilizzo in un'ottica di efficacia e sostenibilità del sistema.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 3/2026/R/com, l'Autorità, in attesa di dati certi e aggiornati in merito alle utenze e forniture localizzate nelle zone rosse, ha disposto che gli esercenti e gestori continuino a riconoscere fino alla data del 31 dicembre 2026, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, per i settori dell'energia elettrica, del gas e per il servizio idrico integrato, a favore:
 - delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e, in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, purché attive alla data degli eventi sismici, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino pari a zero;
 - delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e, in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, purché attive alla data degli eventi sismici che, pur avendo consumi maggiori di zero nel corso del 2025, presentino all'esercente ovvero al gestore del SII, entro il 31 marzo 2026, apposita istanza, corredata da un'autodichiarazione dell'utente o cliente interessato attestante il permanere del relativo immobile in una zona rossa;
 - delle utenze e forniture inagibili, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino pari a zero, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti entro il 30 aprile 2021 e che, a tal fine, abbiano presentato, ai medesimi esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto

- delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;
- delle utenze e forniture inagibili, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino maggiori di zero, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti entro il 30 aprile 2021 e che ripresentino, entro il 31 marzo 2026, agli esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, secondo le modalità ivi indicate;
 - con la medesima deliberazione 3/2026/R/com, l'Autorità ha, altresì, confermato i meccanismi di compensazione già previsti dalle deliberazioni 111/2021/R/com, 429/2020/R/com e 503/2021/R/com, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del SII;
 - in ragione delle modifiche intervenute negli ultimi anni all'assetto del mercato retail (che ha visto, tra le altre cose, l'istituzione del servizio a tutele graduali), la deliberazione 3/2026/R/com ha anche aggiornato la definizione di "esercenti la vendita" di cui all'articolo 1 della deliberazione 252/2017/R/com;
 - le misure introdotte con la menzionata deliberazione 3/2026/R/com sono state adottate senza preventiva consultazione, riconoscendo, tuttavia, ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare, entro il 5 febbraio 2026, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, al fine dell'eventuale conferma o modifica del provvedimento medesimo.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 3/2026/R/com, ha altresì disposto di rivedere, con successivo provvedimento da assumere a seguito di apposita consultazione e a partire dall'anno di competenza 2025, i criteri e le modalità di riconoscimento dei mancati ricavi degli esercenti la vendita derivanti dall'azzeramento delle quote fisse vendita delle forniture localizzate nelle "zone rosse", in coerenza con i criteri a tal fine stabiliti dalla deliberazione 503/2021/R/com;
- con la deliberazione 3/2026/R/com, l'Autorità ha inoltre previsto che, nell'ambito del (successivo) provvedimento di cui al precedente alinea, sia valutata l'opportunità di interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate, i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici sopra richiamati, con particolare riferimento all'applicazione di eventuali interessi in caso di accertata morosità dell'utente/cliente finale e mancato pagamento di una o più rate del piano di rateizzazione disposto ai sensi della regolazione emergenziale adottata dall'Autorità per tali eventi calamitosi; ciò tenuto conto di istanze e segnalazioni

pervenute da clienti finali e da un'associazione dei consumatori, aventi ad oggetto, in particolare, l'annullamento dei menzionati piani di rateizzazione da parte degli esercenti a fronte della suddetta morosità e l'applicazione di interessi elevati - di mora e di dilazione - nell'ambito di eventuali ulteriori modalità, anche rateizzate, di pagamento del credito residuo concesse ai clienti medesimi;

- in termini generali, le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture e le modalità di rateizzazione sono disciplinate:
 - con riferimento al servizio idrico integrato, dall'attuale disciplina della morosità di cui al REMSI e dalla disciplina della rateizzazione degli importi fatturati contenuta nella RQSII;
 - nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, dalle clausole contrattuali previste nei contratti di fornitura di libero mercato, dal TIMOE e dal TIMG e da ulteriori disposizioni specifiche previste per particolari categorie di clienti quali, fra l'altro, la deliberazione 584/2015/R/com per i clienti in condizione di disagio economico e la deliberazione 555/2017/R/com per i contratti relativi ad offerte di tipo PLACET (cui rimanda anche la disciplina dei servizi di tutela);
- la disciplina delle conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento, come definita ai precedenti alinea, tiene conto del progressivo svolgimento dei cicli di fatturazione, del periodico susseguirsi dei termini di pagamento delle fatture normalmente emesse; aspetti che limitano l'incremento dell'eventuale debito da parte del cliente/utente, prima che venga sospesa la fornitura per morosità; pertanto, gli importi da rateizzare, la lunghezza dei piani di rateizzazione e l'ammontare delle singole rate in condizioni non eccezionali sono potenzialmente contenuti e sostenibili;
- differentemente, i piani di rateizzazione introdotti in via eccezionale a seguito di eventi sismici in attuazione della normativa primaria finalizzata a garantire una tutela rafforzata a favore di clienti e utenti coinvolti dai menzionati eventi, prevedono tempistiche di rateizzazione molto lunghe, relative a importi insolitamente rilevanti; tali condizioni comportano che al momento del mancato o ritardato pagamento di una sola rata del piano di rateizzazione, possano essere dovute ancora molte rate prima del termine del piano stesso;
- in applicazione della disciplina ordinaria delle conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento, come sopra richiamata, i clienti e gli utenti finali già colpiti dagli eventi sismici che dovessero ritardare o non saldare una sola rata potrebbero vedersi annullare i piani di rateizzazione ed esser tenuti al pagamento in tempi ristretti di importi rilevanti con interessi difficilmente sostenibili, a condizioni non omogenee tra i diversi esercenti, potenzialmente anche aumentando il rischio di morosità degli importi relativi alle successive rate sostenuto dagli esercenti la vendita e dai gestori del servizio idrico integrato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione 21 gennaio 2026, il Commissario Straordinario ha trasmesso

all’Autorità, sulla base dei dati messi attualmente a disposizione dai Comuni nell’ambito delle attività di ricognizione compiute dalla struttura commissariale a partire da giugno 2024, un primo quadro riepilogativo dei riscontri pervenuti in merito alle “zone rosse” ancora attive a seguito degli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia; ciò ha consentito di avviare il percorso di collaborazione istituzionale volto a verificare la concreta possibilità di censire puntualmente e in modo completo le forniture e utenze agevolabili o adottare soluzioni alternative, tenuto conto di quanto già rappresentato con la comunicazione dell’Autorità 18 dicembre 2025;

- tenuto conto di quanto emerso nell’ambito delle prime verifiche condotte con il Commissario Straordinario, è emersa l’impossibilità, allo stato, di poter disporre di un elenco completo, puntuale e aggiornato di utenze e forniture ancora site nelle zone rosse stanti la disomogeneità e la frammentarietà dei riscontri forniti dai singoli Comuni interessati; conseguentemente, è stata condivisa l’impostazione generale adottata con la deliberazione 3/2026/R/com di consentire, da un lato, la proroga automatica a favore dei titolari delle utenze e forniture che hanno registrato consumi pari a zero nell’anno 2025 e, dall’altro, la proroga su richiesta negli altri casi di consumi maggiori di zero;
- in risposta alla consultazione postuma disposta dalla sopracitata deliberazione 3/2026/R/com sono pervenuti sette (7) contributi, da parte di esercenti e loro associazioni nonché gestori del servizio idrico integrato operanti nei territori interessati dagli eventi sismici più sopra richiamati;
- i partecipanti alla consultazione hanno sostanzialmente condiviso le ragioni alla base dell’intervento dell’Autorità, evidenziando, tra l’altro, che:
 - la tempistica (31 marzo 2026) prevista dal provvedimento per consentire al cliente/utente con consumi maggiori di zero di presentare apposita istanza all’esercente, ovvero al gestore del SII, ai fini di poter usufruire della proroga delle agevolazioni risulterebbe particolarmente sfidante;
 - qualora l’Autorità confermi l’impianto della deliberazione 3/2026/R/com venga chiarito come debba essere disciplinato il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2026 e la data di presentazione dell’istanza; alcuni soggetti hanno richiesto, in particolare, di valutare il riconoscimento automatico delle agevolazioni a tutte le utenze che già ne hanno beneficiato nel 2025 e la successiva rettifica con decorrenza da gennaio 2026, qualora il cliente con consumi diversi da zero non presenti la dichiarazione entro i termini fissati;
 - venga chiarita la possibilità, in caso di assenza di letture effettive a causa dell’impossibilità oggettiva di accedere al punto di prelievo/di fornitura, di utilizzare i dati di stima; al riguardo, un esercente la vendita ha evidenziato talune perplessità connesse alla possibilità di consentire la proroga delle agevolazioni anche sulla base di consumi stimati, in quanto in assenza di letture effettive (spesso tecnicamente impossibili per la distruzione del misuratore o l’inaccessibilità dei luoghi), si rischierebbe di cristallizzare una situazione di irregolarità amministrativa, finendo per agevolare utenze cosiddette “fantasma”;

- siano specificate le modalità di trasmissione agli esercenti la vendita e ai gestori del SII dei dati relativi alle nuove autocertificazioni, anche chiarendo di esplicitare la natura degli elementi identificativi del contratto da produrre a corredo dell'istanza; al riguardo, diversi operatori hanno richiesto di facilitare la comunicazione tra vendori e distributori, ad esempio, prevedendo che i distributori coinvolti mettano a disposizione un elenco delle forniture che hanno registrato consumi pari a zero o coinvolgendo maggiormente il Sistema Informativo Integrato per promuovere un maggiore automatismo nello scambio di informazioni;
- la proroga automatica delle agevolazioni per le utenze site in zona rossa o inagibili che abbiano registrato consumi pari a zero nel 2025 rappresenterebbe un'inefficienza sistemica ingiustificata in quanto foriera di costi a livello sia commerciale che amministrativo, interessando punti di fornitura inesistenti da quasi dieci (10) anni, e in quanto tali da disattivare in via amministrativa;
- la proroga automatica dell'agevolazione sia disposta non solo per le utenze con consumi del 2025 pari a zero ma anche per quelle con consumi inferiori o uguali a 50 kWh/anno per l'energia elettrica o 30 Sm³ per il gas al fine di tener conto dei consumi di cantiere dovuti al ripristino delle aree;
- sia esplicitato un termine, ad esempio pari a dieci (10) giorni dalla data di ricezione, per l'invio da parte del venditore della richiesta di agevolazione del cliente al distributore; che analoghe trasmissioni siano previste anche in caso di comunicazioni di ripristino dell'agibilità ricevute dal cliente in forma scritta prima del 31 dicembre 2026;
- sia prevista l'applicazione delle nuove misure a partire dall'anno 2027, al fine di poter disporre di tempistiche congrue per analizzare gli impatti sui sistemi gestionali e di fatturazione, definendo una migliore modalità di comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti, in quanto la gestione delle istanze per procedere al riconoscimento delle agevolazioni a partire dal 1 aprile 2026 potrebbe richiedere tempistiche lunghe in considerazione del termine del 31 marzo 2026 previsto per consentire al cliente/utente con consumi maggiori di zero di presentare l'autocertificazione richiesta all'esercente la vendita, ovvero al gestore del SII

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 20/2026/R/com l'Autorità ha disposto la sospensione per sei mesi previa presentazione di apposita istanza, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a partire dal 18 gennaio 2026 per i titolari di utenze e forniture asservite a abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, o sgomberate, site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall'Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026.;
- il sopradetto provvedimento dispone altresì, a favore dei titolari delle utenze di cui al precedente alinea la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di

morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026 e la successiva rateizzazione per 12 mesi senza interessi dei pagamenti sospesi;

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 20/2026/R/com sono giunte alcune richieste di chiarimento in merito all'ambito di applicazione soggettivo della sospensione della disciplina relativa alla morosità e alcuni operatori hanno altresì evidenziato che al fine dell'applicazione della disciplina medesima sia necessario mettere a disposizione delle imprese distributrici le istanze ricevute dagli esercenti la vendita

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce degli esiti del percorso di collaborazione intrapreso con il Commissario Straordinario e constatata, conseguentemente, l'assenza allo stato di un elenco completo, puntuale e aggiornato di utenze e forniture site in zona rossa, confermare l'impostazione generale prevista dalla deliberazione 3/2026/R/com in merito alle modalità (automatica/su richiesta) per poter usufruire della proroga delle esenzioni a seconda che i consumi registrati nel 2025 siano pari o superiori a zero;
- confermare, altresì, la medesima impostazione generale anche per le utenze e forniture inagibili la cui dichiarazione attestante l'inagibilità dell'immobile risalga ad aprile 2021, considerata l'assenza, anche per tali punti, di dati certi, affidabili e aggiornati;
- accogliere, al contempo, la maggior parte delle osservazioni pervenute dai rispondenti alla consultazione in merito alla possibilità, in particolare, di:
 - prevedere, in caso di consumi maggiori di zero, un termine più lungo a favore del cliente e utente per la presentazione dell'istanza all'esercente la vendita ovvero al gestore del SII necessaria per poter usufruire della proroga delle esenzioni o agevolazioni;
 - meglio chiarire come debba essere disciplinato il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e la data di presentazione dell'istanza o, comunque, la data di messa a disposizione dell'elenco aggiornato con i consumi delle utenze agevolate fino al 31 dicembre 2025 per usufruire della proroga delle esenzioni o agevolazioni in caso di consumi maggiori di zero;
 - chiarire le modalità di attuazione del provvedimento nei casi di assenza di letture effettive a causa di impossibilità oggettiva di accedere al punto e nei casi di utenze/forniture prive di misuratore;
 - precisare le modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti tra vendori e distributori sia rispetto alle tempistiche che con riferimento ai canali di comunicazione, tenuto conto di quanto già previsto dall'articolo 3, commi 3.4, 3.5 e 3.9 della deliberazione 111/2021/R/com;
 - chiarire quali siano gli elementi identificativi del contratto richiesti all'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 3/2026/R/com, che introduce un nuovo comma 3.1bis all'articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com;
- alla luce delle meritevoli esigenze di tutela e chiarimento pervenute in risposta alla consultazione, apportare, conseguentemente, alcune integrazioni all'impostazione

generale adottata nell'ambito della deliberazione 3/2026/R/com, prevedendo, in particolare, che:

- gli esercenti la vendita e i gestori del SII proroghino le esenzioni e agevolazioni di cui alle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com in continuità con quanto già compiuto nell'anno 2025, in base alle disposizioni previste dalla deliberazione 8/2025/R/com, fino al 31 marzo 2026, al fine – da una parte – di non interrompere l'erogazione dei benefici a favore degli aventi diritto e – dall'altra – di consentire agli esercenti e gestori di disporre di informazioni aggiornate con la nuova impostazione adottata con la deliberazione 3/2026/R/com in merito alle utenze e forniture agevolabili automaticamente o su richiesta a seconda di consumi reali pari a zero o consumi maggiori di zero;
 - le nuove modalità di riconoscimento delle agevolazioni di cui alla deliberazione 3/2026 si applichino a decorrere dal 1° aprile 2026 in modo da poter contare su dati il più possibile affidabili verificati dai distributori e gestori e ridurre al minimo eventuali errori e conseguenti conguagli che, oltre a costituire un ulteriore onere a carico degli esercenti, possono comportare la richiesta di restituzione da parte di clienti e utenti di benefici già erogati;
 - in caso di assenza di letture effettive a causa di impossibilità oggettiva di accedere al punto di prelievo, fatte salve le norme in materia di rilevazione dei dati di misura previste dalla regolazione vigente, ai fini della proroga dell'agevolazione, occorre considerare prudenzialmente tali utenze come rientranti tra le forniture/utenze con consumi reali maggiori di zero, anche tenuto conto che l'ipotesi di misuratori non teleletti dovrebbe essere un'ipotesi del tutto residuale;
 - le utenze/forniture prive di misuratore non possano essere agevolate;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto ai precedenti alinea, modificare la deliberazione 111/2021/R/com disponendo che:
 - le imprese distributrici, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII aggiornino - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento - l'elenco delle utenze e forniture agevolabili già previsto dall'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione 111/2021/R/com, individuando puntualmente le forniture che, nel 2025, hanno registrato consumi reali pari a zero e quelle che nel 2025 hanno registrato consumi reali maggiori di zero o per le quali non si disponga di consumi reali;
 - le imprese distributrici e l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate mettano a disposizione, altresì, entro il medesimo termine, il sopradetto elenco aggiornato agli esercenti la vendita e provvedano ad aggiornare tempestivamente l'elenco medesimo in base alle istanze via via comunicate dagli esercenti la vendita;
 - gli esercenti la vendita proroghino automaticamente, a partire dal 1 aprile 2026, le esenzioni e le agevolazioni a favore delle forniture site in zona rossa o inagibili presenti nell'elenco aggiornato di cui al precedente alinea con consumi reali pari a zero; diversamente, per le restanti forniture agevolabili nel

2025 per le quali non si disponga di consumi reali o che abbiano registrato consumi reali superiori a zero nel medesimo anno, sospendano le agevolazioni e provvedano a trasmettere ai clienti, con le modalità ritenute maggiormente idonee allo scopo, una comunicazione nella quale chiarire che non usufruiranno più delle agevolazioni o esenzioni, fatta salva la possibilità per i medesimi clienti di trasmettere entro il 31 luglio 2026 una autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante il perdurare dello stato di inagibilità o il permanere della fornitura in zona rossa;

- i gestori del SII, a partire dal 1 aprile 2026, proroghino automaticamente le esenzioni e le agevolazioni a favore delle utenze site in zona rossa o inagibili con consumi reali pari a zero nel 2025; diversamente, entro la medesima data, sospendano le agevolazioni per le restanti utenze agevolabili nel 2025 per le quali non si disponga di consumi reali o che abbiano registrato consumi reali superiori a zero nel medesimo anno e provvedano a comunicare ai titolari delle medesime utenze, con le modalità ritenute maggiormente idonee allo scopo, che non usufruiranno più delle agevolazioni o esenzioni, fatta salva la possibilità di trasmettere entro il 31 luglio 2026 una autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00 che attesti il permanere dell'inagibilità dell'immobile o il perdurare della zona rossa;
- l'autodichiarazione di cui ai precedenti alinea possa essere trasmessa dal cliente/utente utilizzando i moduli di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento o altro *format* contenente almeno gli elementi minimi citati nei moduli medesimi;
- gli esercenti la vendita e i gestori del SII, successivamente al ricevimento dell'istanza, provvedano all'eventuale ricalcolo delle fatture emesse applicando l'agevolazione retroattivamente a decorrere dal 1° aprile 2026 nel normale ciclo di fatturazione;
- in considerazione di quanto sopra, non accogliere alcune osservazioni presentate dai rispondenti alla consultazione e, in particolare:
 - la richiesta di procedere alla disattivazione in via amministrativa dei punti con consumi pari a zero; pur comprendendone le esigenze alla base, una tale disposizione potrebbe essere introdotta solo sulla base di chiare previsioni normative che prevedano espressamente la disattivazione dei punti in tale particolare circostanza, ma che attualmente mancano (si veda sul tema quanto rappresentato con la segnalazione 559/2020/I/com);
 - la richiesta di prorogare in automatico le agevolazioni anche per le utenze e forniture che hanno registrato nel 2025 consumi inferiori o uguali a 50 kWh/anno per l'energia elettrica o 30 Sm³ per il gas, rappresentando l'utilizzo di tale parametro (o altra soglia) un criterio arbitrario difficilmente giustificabile;
 - la richiesta di applicare le nuove misure a partire dall'anno 2027, in quanto non conforme al dettato della norma primaria che prevede, invece, la proroga per l'anno 2026 delle esenzioni e agevolazioni tariffarie a favore della popolazione ancora duramente colpita dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; inoltre, si

precisa che la soluzione alternativa all'impostazione adottata con la deliberazione 3/2026/R/com relativa alle modalità previste per poter continuare ad usufruire delle esenzioni o agevolazioni, automatiche o su richiesta a seconda che siano registrati consumi reali pari a zero o consumi superiori a zero (o nel caso in cui non si disponga di consumi reali), comporterebbe una verifica puntuale, da parte dei distributori, dell'attuale perimetrazione delle zone rosse e delle attuali utenze e forniture ancora inagibili, stante, come visto sopra, l'assenza di dati certi, aggiornati e affidabili; l'attribuzione di tale ulteriore onere potrebbe aumentare il rischio di errori e incongruenze, come peraltro segnalato dalla CSEA in esito ad alcune verifiche ispettive e accertamenti di natura amministrativa previsti dalla disciplina attualmente vigente circa il corretto riconoscimento delle agevolazioni spettanti a favore delle forniture ancora in zona rossa;

- la richiesta di veicolare le informazioni tramite il Sistema Informativo Integrato in quanto l'utilizzo di tale Sistema richiederebbe modifiche operative di rilievo e tempistiche lunghe per la loro implementazione, certamente non compatibili con le tempistiche stringenti collegate all'attuazione delle misure oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario avviare uno specifico procedimento finalizzato a definire i criteri e le modalità di quantificazione delle compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle “zone rosse” di cui all’articolo 6 della deliberazione 503/2021/R/com, a partire dall’anno di competenza 2025;
- sia opportuno prevedere che, nell’ambito del procedimento di cui al precedente alinea, siano altresì valutati interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici sopra richiamati, con particolare riferimento, tra l’altro, alle conseguenze del mancato pagamento delle rate del piano di rateizzazione previsto dalla regolazione emergenziale di cui il presente provvedimento fa parte, in termini di sospensione del piano stesso e applicazione di interessi;
- sia, altresì, opportuno stabilire che, nell’ambito del suddetto procedimento si tenga conto, da un lato, delle esigenze di tutela rafforzata per i clienti e utenti colpiti dagli eventi sismici - al fine di garantire, fra l’altro, condizioni di rateizzazione sostenibili e omogeneità di trattamento di clienti e utenti finali cui sono applicati i suddetti piani di rateizzazione - nonché, dall’altro, la necessità di limitare l’ulteriore incremento degli oneri finanziari sostenuti da esercenti la vendita e gestori del servizio idrico integrato;
- sia opportuno valutare la possibilità di applicare analoghe misure agli eventi calamitosi per cui l’Autorità abbia adottato specifiche disposizioni in materia di

sospensione dei termini di pagamento e successiva rateizzazione degli importi dovuti;

- sia infine opportuno prevedere che, nell'ambito del procedimento, si possano collocare diversi esiti conoscitivi e consultivi intermedi finalizzati ad acquisire elementi ed esigenze di intervento da parte di tutti i soggetti interessati e a individuare le specifiche necessità dei clienti/utenti, anche mediante richieste di informazioni, convocazione di appositi focus group con i diversi *stakeholder* nonché per mezzo di documenti per la consultazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno chiarire che la previsione relativa alla sospensione della disciplina della morosità di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione 20/2026/R/com, trovi applicazione, fino al 18 luglio 2026, con riferimento a forniture e utenze asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 18 gennaio 2026, site nei Comuni colpiti dai menzionati eventi- come individuati nell'Allegato all'Ordinanza 1180 del Capo della Protezione Civile - in coerenza con quanto disposto dal provvedimento di cui sopra a proposito della sospensione dei termini di pagamento delle fatture;
- al fine di garantire la sospensione della disciplina relativa alla morosità per i titolari delle utenze site nei comuni di cui all'ordinanza 1180, distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate a seguito degli eccezionali eventi metereologici, sia infine opportuno prevedere l'integrazione della deliberazione 3/2026/R/com disponendo che gli esercenti la vendita provvedano a trasmettere tempestivamente alle imprese distributrici le istanze inviate dai titolari delle menzionate utenze

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/2021/R/com

1.1 L'articolo 1 della deliberazione 111/2021/R/com è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com

1.1 Sono prorogate fino al 31 marzo 2026 le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore:

- a) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- b) [soppressa]
- c) dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.

1.2 Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all'abitazione di residenza inagibile di cui al comma 1.1 sia all'eventuale utenza/fornitura in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all'evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.

1.2bis [soppresso]

1.2ter A far data dal 1° aprile 2026, le agevolazioni di cui al precedente comma 1.1 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, qualora disposte a favore:

- a) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16, con consumi reali pari a zero nell'anno 2025 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- b) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16, con consumi reali maggiori di zero (o per le quali non si dispone di consumi reali) nell'anno 2025 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e che presentino agli esercenti ovvero ai gestori del SII la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00 secondo le modalità di cui al successivo comma 3.1bis, attestante il permanere dell'utenza/fornitura in zona rossa;
- c) dei soggetti titolari di utenze e forniture, con consumi reali pari a zero nell'anno 2025, site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;

- d) dei soggetti titolari di utenze e forniture, con consumi reali maggiori di zero (o per le quali non si dispone di consumi reali) nell'anno 2025, site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 che presentino agli esercenti ovvero ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00 secondo le modalità di cui al successivo comma 3.1bis, attestante il permanere dello stato di inagibilità dell'utenza/fornitura.

1.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.2ter, le imprese distributrici, sono tenute a:

- a) aggiornare - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 41/2026/R/com - l'elenco delle forniture agevolabili di cui al successivo comma 3.5, individuando puntualmente tutte le forniture che nel 2025 hanno registrato consumi reali pari a zero nonché le forniture che nel 2025 hanno registrato consumi maggiori di zero o per le quali non si disponga di consumi reali;
- b) mettere altresì a disposizione degli esercenti la vendita, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a), l'elenco così aggiornato e provvedere tempestivamente all'aggiornamento dell'elenco a seguito della ricezione delle istanze inviate dagli esercenti la vendita ai sensi del successivo comma 3.3.

1.4 Successivamente alla messa a disposizione dell'elenco di cui al precedente comma 1.3, lettera b), e a partire dal 1° aprile 2026, gli esercenti la vendita prorogano automaticamente le agevolazioni a favore delle forniture di cui al comma 1.2ter, lettere a) e c); diversamente, le agevolazioni a favore delle forniture di cui al precedente comma 1.2ter, lettere b) e d) - che nel 2025 hanno registrato consumi reali maggiori di zero o per le quali non si disponga di consumi reali - sono sospese fino al ricevimento dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.2ter, lettere b) e d), gli esercenti la vendita provvedono pertanto a comunicare tempestivamente ai titolari delle medesime forniture, con le modalità ritenute maggiormente idonee allo scopo, che potranno usufruire delle agevolazioni o esenzioni spettanti a far data dal 1° aprile 2026, qualora trasmettano entro il 31 luglio 2026 l'istanza di cui al precedente periodo.

1.5 Successivamente alla ricezione dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis, gli esercenti la vendita provvedono al ricalcolo delle fatture emesse applicando l'agevolazione retroattivamente a decorrere dal 1° aprile 2026 nel normale ciclo di fatturazione.

1.6 A partire dal 1° aprile 2026, i gestori del SII prorogano automaticamente le agevolazioni a favore delle utenze di cui al comma 1.2ter, lettere a) e c); diversamente, le agevolazioni a favore delle utenze di cui al precedente comma 1.2ter, lettere b) e d), che nel 2025 hanno registrato consumi reali maggiori di zero o per le quali non si disponga di consumi reali sono sospese fino al ricevimento dell'istanza

di cui al successivo comma 3.1bis. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.2ter, lettere b) e d), i gestori del SII – sulla base delle informazioni relative alle utenze agevolabili come risultanti dal registro di cui al successivo comma 3.5 - provvedono pertanto a comunicare tempestivamente ai titolari delle medesime utenze, con le modalità ritenute maggiormente idonee allo scopo, che potranno usufruire delle agevolazioni o esenzioni spettanti, a far data dal 1° aprile 2026, qualora trasmettano entro il 31 luglio 2026 l'istanza di cui al precedente periodo.

1.7 Successivamente al ricevimento dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis, i gestori del SII provvedono al ricalcolo delle fatture emesse applicando l'agevolazione a decorrere dal 1° aprile 2026 nel normale ciclo di fatturazione.”.

1.2 L'articolo 2 della deliberazione 111/2021/R/com è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 429/2020/R/com

2.1 Sono prorogate fino al 31 marzo 2026 le agevolazioni disposte all'articolo 1 della deliberazione 429/2020/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

2.2 A far data dal 1° aprile 2026, le agevolazioni di cui al precedente comma 2.1 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, qualora disposte a favore:

- a) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici, con consumi reali pari a zero nell'anno 2025, che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- b) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici, con consumi reali maggiori di zero (o per le quali non si dispone di consumi reali) nell'anno 2025, che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e che presentino agli esercenti ovvero ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00 secondo le modalità di cui al successivo comma 3.1bis, attestante il permanere dello stato di inagibilità.

2.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2.2, le imprese distributrici sono

tenute a:

- a) aggiornare - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 41/2026/R/com - l'elenco delle forniture agevolabili di cui al successivo comma 3.5, individuando puntualmente tutte le forniture che nel 2025 hanno registrato consumi reali pari a zero nonché le forniture che nel 2025 hanno registrato consumi maggiori di zero o per le quali non si disponga di consumi reali;
 - b) comunicare, altresì, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a), l'elenco così aggiornato agli esercenti la vendita e provvedere tempestivamente all'aggiornamento dell'elenco a seguito della ricezione delle istanze inviate dagli esercenti la vendita ai sensi del successivo comma 3.3.
- 2.4 Successivamente alla trasmissione dell'elenco di cui al precedente comma 2.3, lettera b), e a partire dal 1° aprile 2026, gli esercenti la vendita prorogano automaticamente le agevolazioni a favore delle forniture di cui al comma 2.2, lettera a); diversamente, le agevolazioni a favore delle forniture di cui al precedente comma 2.2, lettera b) - che nel 2025 hanno registrato consumi reali maggiori di zero o per le quali non si disponga di consumi reali - sono sospese fino al ricevimento dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 2.2, lettera b), gli esercenti la vendita provvedono pertanto a comunicare tempestivamente ai titolari delle medesime forniture, con le modalità ritenute maggiormente idonee allo scopo, che potranno usufruire delle agevolazioni spettanti a far data dal 1° aprile 2026, qualora trasmettano entro il 31 luglio 2026 l'istanza di cui al precedente periodo.
- 2.5 Successivamente alla ricezione dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis, gli esercenti la vendita provvedono, tempestivamente, all'invio dell'istanza medesima all'impresa distributrice ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 2.3 e al successivo ricalcolo delle fatture emesse applicando l'agevolazione retroattivamente a decorrere dal 1° aprile 2026 nel normale ciclo di fatturazione.
- 2.6 A partire dal 1° aprile 2026, i gestori del SII prorogano automaticamente le agevolazioni a favore delle utenze di cui al comma 2.2, lettera a); diversamente, le agevolazioni a favore delle utenze di cui al precedente comma 2.2, lettera b), che nel 2025 hanno registrato consumi reali maggiori di zero o per le quali non si dispone di consumi reali sono sospese fino al ricevimento dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente comma 2.2, lettera b), i gestori del SII, sulla base delle informazioni relative alle utenze agevolabili come risultanti dal registro di cui al successivo comma 3.5, provvedono pertanto a comunicare tempestivamente ai titolari delle medesime utenze, con le modalità ritenute maggiormente idonee allo scopo, che potranno usufruire delle agevolazioni spettanti, a far data dal 1° aprile 2026, qualora trasmettano entro il 31 luglio 2026 l'istanza di cui al precedente periodo.
- 2.7 Successivamente al ricevimento dell'istanza di cui al successivo comma 3.1bis, i gestori del SII provvedono al ricalcolo delle fatture emesse applicando l'agevolazione

a decorrere dal 1° aprile 2026 nel normale ciclo di fatturazione.”.

1.3 L’articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com è sostituito dal seguente:

Articolo 3

Modalità per l’ottenimento delle agevolazioni riconosciute alle utenze/forniture inagibili e in zona rossa

3.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1.1, lettera a) e 2.1, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
- b) autocertificazione - solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico - che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
- c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

3.1bis I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.2ter, lettere b) e d) e 2.2, lettera b), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 31 luglio 2026, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

- i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’ articolo 47 del d.P.R. 445/00, del permanere dello stato di inagibilità dell’unità immobiliare, nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale, già comunicato entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti (per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1.2ter, lettera b) e 2.2, lettera b) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, del permanere dell’unità immobiliare, nella titolarità del cliente ovvero

dell’utente finale, in una delle zone rosse ancora attive individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 (per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.2*ter*, lettera d);

- ii. elementi identificativi del contratto (POD, PDR e codice utente), ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera i).

3.1*ter* L’istanza di cui al precedente comma 3.1*bis* potrà essere resa utilizzando i moduli di cui all’Allegato A alla deliberazione 41/2026/R/com o altro *format* contenente almeno gli elementi minimi citati nei suddetti moduli.

3.2 A maggior tutela degli utenti e clienti finali, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine di cui al precedente comma 3.1 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.

3.3 L’esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l’esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII a seguito della ricezione dell’istanza di cui ai precedenti commi 3.1, 3.1*bis* e 3.2, procedono al riconoscimento delle agevolazioni. L’esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette tempestivamente le istanze di cui ai precedenti commi 3.1, 3.1*bis* e 3.2 all’impresa distributrice competente.

3.4 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.3 è archiviata dall’esercente la vendita e messa a disposizione dell’impresa distributrice su richiesta di quest’ultima.

3.5 L’impresa distributrice mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale relativi a forniture agevolabili di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2*ter*, 2.1 e 2.2. I gestori del SII predispongono e tengono aggiornato un elenco dei punti di fornitura attivi alla data degli eventi simici relativamente alle utenze agevolabili di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2*ter*, 2.1 e 2.2.

3.6 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.5, gli esercenti l’attività di cui al medesimo comma richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti competenti nel territorio ove è ubicata l’unità immobiliare di cui al precedente comma 3.1.

3.7 Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2*ter*, 2.1 e 2.2 sia ripristinata prima della scadenza della proroga delle agevolazioni, i soggetti beneficiari della medesima proroga delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2*ter*, 2.1 e 2.2 ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas

naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del SII. A tal fine, l'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le dichiarazioni dei clienti attestanti il venir meno dell'agevolazione al distributore entro dieci (10) giorni dal ricevimento delle medesime.

- 3.8 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.7 l'applicazione della disciplina di cui ai precedenti Articolo 1 e Articolo 2.
- 3.9 Le comunicazioni di cui ai commi 3.3, 3.5 e 3.7 devono essere effettuate tramite PEC.”.

Articolo 2

Avvio di procedimento di cui al comma 3.3 della deliberazione 3/2026/R/com

- 2.1 È avviato un procedimento finalizzato a definire i criteri e le modalità di quantificazione delle compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse” di cui all’articolo 6 della deliberazione 503/2021/R/com, a partire dall’anno di competenza 2025, nonché a valutare interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici sopra richiamati.
- 2.2 Nell’ambito del procedimento di cui al punto 2.1, possono essere:
- attivate apposite modalità di coinvolgimento dei diversi *stakeholder*, anche mediante gruppi di lavoro tecnici, e acquisiti elementi a supporto, ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l’Autorità, volti a comprendere maggiormente le esigenze di intervento dei diversi soggetti interessati;
 - pubblicati documenti di ricognizione e consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i soggetti coinvolti.
- 2.3 La responsabilità del procedimento di cui al punto 2.1 è attribuita al Responsabile del Progetto “Eventi Calamitosi” per le attività istruttorie e propedeutiche all’adozione degli atti a rilevanza esterna nell’ambito del medesimo procedimento.
- 2.4 Il procedimento di cui al punto 2.1 si concluderà entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 3

Integrazioni della deliberazione 20/2026/R/com

- 3.1 Dopo il punto 9 è aggiunto il seguente punto 9.*bis* “Gli esercenti la vendita provvedono a trasmettere tempestivamente alle imprese distributrici le istanze inviate dai clienti ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvedono a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet i moduli di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico S.p.A.
- 4.3 Il presente provvedimento, nonché la versione aggiornata della deliberazione 111/2021/R/com, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua